

1. Sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 23 febbraio 1995 (eccezioni preliminari) e del 18 dicembre 1996 (merito) nel caso *Loizidou c. Turchia*.

Una cittadina cipriota, Titina Louzidou, proprietaria di alcuni terreni nella parte settentrionale di Cipro occupata militarmente dalla Turchia sin dal 20 luglio 1974 e in cui è stata proclamata la Repubblica turca di Cipro del Nord (RTCN), con ricorso del 22 luglio 1989 proposto alla Commissione europea dei diritti umani aveva accusato la Turchia della violazione, tra l'altro, dell'art. 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950, che sancisce il diritto al rispetto dei beni privati, quanto le forze di occupazione turche non le permettevano di disporre di tali terreni e in particolare le impedivano di accedervi. Nel suo rapporto dell'8 luglio 1993, la Commissione aveva negato che l'art. 1 del Protocollo n. 1 fosse stato violato<sup>14</sup>. Il Governo cipriota aveva ora, essendo parte della Convenzione europea, adito la Corte europea dei diritti umani, il 10 novembre 1993, in difesa della ricorrente<sup>15</sup>.

Nella sua sentenza relativa alle eccezioni preliminari del 23 febbraio 1995, la Corte europea doveva stabilire se gli atti contestati fossero «susceptibili di ricadere nella "giurisdizione" della Turchia ai sensi dell'art. 1 della Convenzione europea, precisando che la fase delle eccezioni preliminari essa «non è chiamata... a verificare se la Turchia sia effettivamente responsabile... degli atti che sono all'origine delle doglianze dell'interessato né «deve stabilire i principi che regolano la responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione in una situazione come quella che domina nella parte settentrionale di Cipro» attenendo «tali questioni... piuttosto alla fase del merito del procedimento» (§§ 60-

La Corte ha anzitutto esaminato le argomentazioni presentate dal Governo convenuto, il quale sosteneva che «la questione dell'accesso alla proprietà sfuggisse manifestamente alla "giurisdizione" della Turchia» in quanto «la semplice presenza delle forze armate turche nella parte nord di Cipro non sarebbe sinonimo di "giurisdizione" più che quanto lo sia la presenza all'estero di forze armate di altri paesi; in altre parole le forze armate turche non avrebbero di fatto mai esercitato la "giurisdizione" sulla vita sui beni al nord di Cipro». Inoltre, secondo il Governo turco, «la Turchia non esercita neanche un controllo globale sulle zone di frontiera, come la Commissione avrebbe istatato nella sua decisione sulla ricevibilità del presente caso», dal momento che «non divide tale controllo con le autorità della "RTCN" e, quand'anche le forze armate che agissero da sole, lo farebbero per conto della "RTCN", la quale non dispone di poteri sufficienti proprie». Ne derivava che la Repubblica turca di Cipro del Nord («lungi dall'essere uno Stato "fantoccio"» essendo «la RTCN... uno Stato costituzionale democratico») «l'esercizio dell'autorità pubblica non è imputabile alla Turchia» (§ 56). Al contrario, la ricorrente riteneva «che nella specie doveva essere esaminata la questione della responsabilità per le violazioni della Convenzione facendo riferimento ai principi del diritto internazionale» ovvero al fatto che «in principio, uno Stato risponde a livello internazionale, delle violazioni dei diritti che si verificano nei territori di cui materialmente il controllo» anche qualora un «territorio sia retto da un'amministrazione locale». Ad avviso della ricorrente, «ciò varrebbe sia quando l'amministrazione

<sup>14</sup> In <http://cmiskp.echr.coe.int/ikp17/search.asp?skin=luudoc-en> (ric. 15318/89).

<sup>15</sup> In *RDI*, 1995, pp. 760-783.

locale è illegittima, deriva cioè da un uso illecito alla forza, sia quando essa è legittima, come nel caso di un protettorato o di altra dipendenza politica» (§ 57).

La Corte ha constatato che «se l'articolo 1 fissa dei limiti all'ambito di applicazione della Convenzione, la nozione di "giurisdizione" ai sensi di tale disposizione non è circoscritta al territorio nazionale delle Alte Parti contraenti». Sul punto, la Corte ha sottolineato che, «ad esempio», in base alla «sua giurisprudenza costante l'estradizione o l'espulsione di una persona da parte di uno Stato contraente può sollevare un problema rispetto all'art. 3, e, dunque, impegnare la responsabilità dello Stato in causa ai sensi della Convenzione». Peraltro, a giudizio della Corte, «la responsabilità delle Parti contraenti può entrare in gioco per atti che emanano da loro organi e verificatisi su o al di fuori del loro territorio». Inoltre «tenuto conto dell'oggetto e dello scopo della Convenzione», la Corte ha rilevato che «una Parte contraente può anche veder impegnata la propria responsabilità quando, in seguito ad un'azione militare — lecita o meno —, esercita in pratica il controllo su una zona situata fuori del suo territorio nazionale». In quest'ultimo caso, secondo la Corte, «l'obbligo di assicurare... il rispetto dei diritti e delle libertà garantite dalla Convenzione discende dal fatto di tale controllo, esercitato direttamente, attraverso le proprie forze armate, ovvero per mezzo di un'amministrazione locale subordinata» (§ 62).

Posto che «il Governo convenuto ammette che la perdita da parte della signora Loizidou del controllo dei suoi beni derivi dall'occupazione della parte settentrionale di Cipro ad opera delle truppe turche» nonché «dalla creazione della "RTCN" in questa regione», la Corte ha concluso che «tali atti sono di natura tale da ricadere nella "giurisdizione" della Turchia ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione» (§§ 63-64).

Significativamente, nella sentenza del 18 dicembre 1996 emessa nel merito<sup>16</sup>, la Corte europea ha ribadito e precisato che «non occorre accertare se... la Turchia eserciti in realtà nel dettaglio un controllo sulla politica e sulle azioni delle autorità della Repubblica turca di Cipro del Nord» dal momento che «il gran numero di soldati [turchi] che partecipano a missioni attive nel Nord di Cipro... attesta che l'esercito turco ha in pratica un controllo globale di questa parte dell'isola» e «tale controllo implica la responsabilità della Turchia in ragione della politica e delle azioni della Repubblica». La Corte ha altresì ricordato «la constatazione... secondo la quale la comunità internazionale ritiene che la Repubblica di Cipro sia l'unico governo legittimo dell'isola» rifiutando pertanto «di ammettere la legittimità della "RTCN" come Stato nel senso del diritto internazionale» (§ 56).

### 3. Failed States

13. Sentenza dell'Alta Corte della Divisione del Banco della Regina britannica del 13 marzo 1992 nel caso *Repubblica di Somalia c. Woodhouse Drake e Carey (Suisse) SA e altri*.

Nel gennaio del 1991, la Repubblica di Somalia acquistò e pagò un carico di riso che avrebbe dovuto essere consegnato dalla nave *Mary* nel porto di Mogadiscio. Una

<sup>16</sup> In *RDI*, 1996, pp. 193-212.